DECRETO IVA

Art. 35-quater d.P.R. 633/1972

(Pubblicità in materia di partita IVA). Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare

Articolo abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.

Abrogato dal 1 gennaio 2027 · versione 284

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decreto IVA
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo	Secondo — Obblighi dei contribuenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-iva/art-35-quater-pubblicita-in-materia-di-partita-iva-al-fine-di-contrastare-le-frodi/versione/284

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it